

**Convenzione interuniversitaria per l'integrazione di servizi bibliotecari  
e documentari**

**Tra**

**l'Università degli studi di Napoli Federico II**, con sede legale in Napoli, codice fiscale 00876220633, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto,

**l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"**, con sede legale in Napoli, codice fiscale 00297640633, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto,

**l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope"**, con sede legale in Napoli, codice fiscale 80018240632, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto,

**l'Università degli Studi di Salerno**, codice fiscale 80018670655, con sede legale, in Fisciano (Salerno, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto,

**l'Università degli Studi del Sannio**, con sede legale in Benevento, codice fiscale 01114010620, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto,

**l'Università degli Studi della Basilicata**, con sede legale in Potenza, codice fiscale 960034107, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliata per la carica e agli effetti del presente atto.

**l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli**, con sede legale in Caserta codice fiscale 02044190615, in persona del Rettore e legale

rappresentante pro tempore, ivi domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto

**l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa**, con sede legale in Napoli codice fiscale 80040520639, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto

**l'Università del Salento** con sede legale in Lecce codice fiscale 80008870752, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto

**l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale** con sede legale in Cassino, codice fiscale 81006500607, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto

la **Scuola Superiore Meridionale** con sede legale in Napoli codice fiscale 95315120634, in persona del Legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto

### **Premesse**

**Visti** gli artt. 9 e 33 della Costituzione;

**Visto** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;

**Visto** il comma 1 dell'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

**Visto** il decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 200, che ha modificato il Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 e ss.mm.ii.;

**Vista** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.;

**Visto** il comma 2 dell'art. 4 del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;

**Visti** gli Statuti delle suddette Università;

**Visto** l'art. 4, comma 2, lettera e) dell'Accordo di programma del 2011 tra MIUR, Regione Campania e Università della Campania, che prevede di realizzare il coordinamento nell'acquisizione e nell'erogazione dei servizi di biblioteca digitale entro l'anno accademico 2015/2016;

**Vista** la Raccomandazione 2011/711/UE sulla digitalizzazione e l'accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale;

**Vista** la Raccomandazione 2021/1970/UE relativa a uno spazio comune europeo di dati per il patrimonio culturale;

**Vista** la Raccomandazione 2018/790/UE sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione;

**Considerato** che, operando secondo i principi di autonomia e responsabilità, le università sono impegnate a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia delle attività di supporto alla ricerca, alla didattica e al trasferimento della conoscenza scientifica, anche mediante accordi di collaborazione volti a ottimizzare le risorse disponibili e a valorizzare la presenza delle università in ambito locale, nazionale e internazionale e che tale obiettivo può essere raggiunto anche mediante forme di coordinamento tra le sedi nell'acquisizione e nell'erogazione dei servizi bibliotecari e di documentazione;

**Considerato** che assicurare la tutela e la più ampia fruizione del patrimonio culturale e della documentazione scientifica comunque pubblicata è obbligo di tutti i soggetti pubblici, che vi provvedono, anche in forma coordinata, tramite appositi istituti quali le biblioteche, gli archivi e i musei;

**Considerato** che l'UNESCO e l'Unione Europea hanno ripetutamente evidenziato come le biblioteche, in un contesto di moltiplicazione dei mezzi di comunicazione, svolgano un ruolo cruciale nell'organizzazione e nella tutela dell'informazione registrata, nonché nella predisposizione di servizi specializzati per favorirne la ricerca autonoma, la rielaborazione critica e la più ampia diffusione, a supporto della produzione di nuova conoscenza e dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, e hanno pertanto raccomandato lo sviluppo di servizi bibliotecari avanzati, da attuarsi tramite misure orientate all'interoperabilità tecnologica e alla cooperazione tra organizzazioni quali soluzioni ottimali per assicurare, in modo durevole ed economicamente sostenibile, l'accesso più ampio possibile all'informazione culturale e scientifica;

**Preso atto** che da tempo sussistono forme di collaborazione tra le biblioteche delle Università relativamente agli acquisti, alla condivisione delle risorse (ad esempio il prestito interbibliotecario) e alla comunicazione tra gli operatori per l'acquisizione di informazioni, esperienze, valutazioni tecniche.

**Vista** la Convenzione interuniversitaria in essere stipulata tra le Università degli Studi di Napoli Federico II, l'Orientale, Parthenope e le Università degli Studi di Salerno, del Sannio, della Basilicata, della Campania "Luigi Vanvitelli", Suor Orsola Benincasa e del Salento per l'integrazione di servizi bibliotecari e documentari;

**Tenuto conto** che la succitata convenzione è in scadenza;

**Considerati** i risultati positivi conseguiti in attuazione della stessa e la conseguente opportunità di proseguire la collaborazione per gli obiettivi in essa stabiliti;

**Acquisita** la manifestazione d'interesse a partecipare dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e della Scuola Superiore Meridionale,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1. Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

### **Articolo 2. Oggetto**

Le Parti s'impegnano a collaborare per la realizzazione di un sistema integrato di sviluppo, fruizione e gestione dei propri servizi d'informazione, documentazione e supporto alla didattica, alla ricerca e al trasferimento della conoscenza. In particolare:

- a) l'accesso alle biblioteche delle Università aderenti alla presente convenzione, nonché ai servizi da esse erogate è garantito a tutti coloro che hanno un rapporto diretto e ufficiale di lavoro o di studio con una di esse, secondo modalità specificate in un'apposita Carta dei servizi comuni;
- b) sono adottati sistemi di integrazione dell'informazione bibliografica online per offrire un unico punto d'accesso alle notizie relative ai libri, alle riviste e ad altre tipologie di documentazione, in qualsiasi formato, disponibili presso ciascuna Università partecipante; in attuazione delle norme in materia di riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, è implementato un portale dei dataset bibliografici estratti dai cataloghi delle Università aderenti alla presente Convenzione, aggregati e pubblicati in formati di dati aperti, riutilizzabili per qualsiasi finalità dalle Università stesse e da chiunque vi abbia interesse;

c) sono realizzate e messe a disposizione delle strutture di ricerca delle Università partecipanti piattaforme comuni e servizi connessi per l'editoria istituzionale ad accesso aperto. Tali piattaforme ospitano pubblicazioni scientifiche ad accesso aperto quali riviste e collane di libri, nonché collezioni di dati di ricerca in formati aperti. Possono essere pubblicati, inoltre, materiali digitalizzati quali collezioni di *reprints* e documentazione storica in possesso delle Università aderenti alla presente convenzione. Le procedure, i requisiti qualitativi e gli standard tecnici per la pubblicazione ad accesso aperto su tali piattaforme saranno specificate in apposite linee guida, ispirate alle migliori pratiche della comunità scientifica internazionale, alle Raccomandazioni europee per l'accesso aperto e alle linee guida prodotte dalla CRUI- Gruppo Open Access;

Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, potranno essere inoltre realizzati acquisti congiunti di beni e servizi, piani comuni per la conservazione e lo sviluppo delle collezioni, progetti condivisi di aggiornamento professionale, attività di addestramento e consulenza agli utenti, progetti di digitalizzazione e altri progetti orientati all'integrazione delle attività e allo sviluppo di servizi avanzati.

### **Articolo 3. Spese e procedure di affidamento per le attività comuni**

Per l'acquisizione di servizi e/o beni strumentali all'attuazione degli obiettivi di cui all'art. 2, ferma restando la preventiva autorizzazione da parte dei relativi organismi deliberanti, le Parti:

- svolgeranno di comune intesa analisi di mercato e concorderanno la definizione delle specifiche tecniche e qualitative delle prestazioni occorrenti;

- potranno curare congiuntamente trattative e procedure di scelta del fornitore, volte a favorire l'ottenimento delle migliori offerte;
- potranno incaricare una di esse a provvedere alle relative procedure amministrative di aggiudicazione e stipula di accordi quadro, restando in ogni caso a carico di ciascuna di esse tutti gli oneri economici derivanti dalla procedura e dal contratto. Il suddetto incarico potrà essere concordato nell'ambito del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 e sarà formalmente comunicato a nome delle singole università partecipanti dai rispettivi referenti designati;
- qualora la prestazione richiesta sia un bene o un servizio non fruibile autonomamente e separatamente, in tutto o in parte, da ciascuna delle Università aderenti alla presente convenzione, ma comporti la comunione ovvero la condivisione di determinate attrezzature (ad esempio, un server) o di altre risorse, le parti regoleranno i rispettivi diritti e obblighi nei contratti con il prestatore e/o nei rapporti con quella tra esse che rende disponibili l'attrezzatura o le risorse occorrenti.

#### **Articolo 4 Organizzazione delle attività e distribuzione dei compiti**

La gestione delle attività comuni è affidata a un gruppo di lavoro composto da due referenti per ogni università, da queste designati contestualmente all'adesione alla presente convenzione, con il compito di assicurare l'attuazione degli obiettivi e dei progetti di cui all'art. 2, nonché di esprimere la volontà dei rispettivi enti.

Il gruppo di lavoro nomina al suo interno un coordinatore che, coadiuvato dagli altri membri del gruppo, convoca e presiede le riunioni del gruppo stesso, promuove il regolare andamento delle attività del gruppo, predispone

una relazione annuale sui risultati delle attività.

Almeno uno dei due referenti designati da ciascun Ateneo per la composizione del Gruppo di lavoro deve avere competenze biblioteconomiche specifiche nelle materie oggetto della presente convenzione.

Per la realizzazione di specifiche linee di attività, i referenti possono indicare i nominativi di altri membri della propria università.

In linea di principio, ciascuna Università aderente alla convenzione assicura alle attività comuni un apporto quantificabile in una media di almeno sei ore settimanali di lavoro, mettendo a disposizione le competenze di carattere biblioteconomico, informatico, giuridico e amministrativo utili secondo i casi.

L'Università di Napoli Federico II mette gratuitamente a disposizione il/i server necessario all'*hosting*, all'esposizione dei record bibliografici e alla gestione delle piattaforme per l'editoria istituzionale ad accesso aperto.

#### **Articolo 5 Sicurezza sul Lavoro e coperture assicurative**

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm. ii. e dal D.M. 363/98, i datori di lavoro delle Parti si assumono gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sia relativamente alla sicurezza delle proprie sedi (all. IV- D. Lgs. 81/08), sia nei confronti del proprio personale ospitato presso i locali delle altre Parti relativamente a formazione (artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/08), eventuale sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/08) e fornitura DPI (art.77 D. Lgs. 81/08).

Ciascuna parte si impegna affinché, al personale delle altre Parti coinvolto

nelle attività oggetto della presente Convenzione, vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui debbono operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il personale delle Parti sarà tenuto ad attenersi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, dovesse frequentare le sedi di svolgimento delle attività.

#### **Articolo 6 Codici Etici e di Comportamento**

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

#### **Articolo 7 Segretezza - Proprietà Intellettuale**

Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le informazioni proprietarie, ove presenti, che le stesse si scambieranno in ragione delle finalità della presente convenzione, salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Eventuali risultati scaturenti dalle attività oggetto della presente convenzione resteranno di proprietà comune delle Parti partecipanti alle attività, che ne disciplineranno congiuntamente e con specifico accordo l'uso e la divulgazione in relazione all'effettivo apporto.

#### **Articolo 8. Modifiche alla Convenzione**

Ogni modifica della presente convenzione può essere apportata d'intesa tra le Parti e deve essere formalizzata mediante atti aggiuntivi, approvati e sottoscritti da tutte le Parti.

#### **Articolo 9 Durata, rinnovo e recesso**

La presente Convenzione entra in vigore a decorrere dall'1 febbraio 2023 con scadenza al 31.12.2027 e potrà essere rinnovata previo accordo scritto delle università partecipanti.

Ciascuna parte ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione anticipatamente alla scadenza, inviando, con un preavviso di almeno 3 mesi, una comunicazione PEC all'attenzione del coordinatore di cui al precedente art. 4 da trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ateneo di appartenenza del coordinatore stesso.

Il recesso non produce effetti automatici sulle attività in corso di svolgimento, le quali devono essere portate a compimento, fatta salva la diversa volontà delle Parti.

#### **Articolo 10 Adesione di altre università e istituti scientifici e culturali**

Altre Università ed Enti pubblici a carattere scientifico e culturale possono aderire alla presente convenzione inviando formale richiesta del loro legale rappresentante all'attenzione del coordinatore di cui al precedente art. 4, da trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ateneo di appartenenza del coordinatore stesso.

L'adesione verrà formalizzata, previo parere favorevole del gruppo di lavoro di cui all'art. 4, con successivo atto da sottoscrivere con l'Università di appartenenza del Coordinatore, che ne darà comunicazione agli altri membri del Gruppo di lavoro.

## **Articolo 11. Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare, custodire nel rispetto della riservatezza i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e successivo D. Lgs. n. 101/2018.

Per le attività oggetto della presente Convenzione ciascuna Parte assume la qualità di Titolare autonomo del trattamento per la parte di competenza.

Ove una o più delle parti, come previsto dall'art. 3 della Convenzione, debba gestire server o altre risorse informatiche per le finalità comuni, le altre università dovranno nominarle quali Responsabili del trattamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

## **Articolo 12. Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, la vertenza sorta in relazione alla presente Convenzione sarà di competenza del Foro di Napoli.

## **Art. 13 Firma digitale e Registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

La convenzione verrà stipulata in forma di corrispondenza, circostanza che si realizza con l'apposizione della firma digitale in documenti distinti ma identici (a prescindere dalla contestualità temporale) che vengono scambiati

con l'Ateneo del Coordinatore/Coordinatrice in carica per perfezionare l'incontro delle volontà delle parti.

In particolare, l'Ateneo del Coordinatore/Coordinatrice trasmetterà agli Altri Atenei interessati, in segno di proposta, la convenzione firmata digitalmente dal proprio Rettore, e gli altri Atenei invieranno all'Ateneo del Coordinatore/Coordinatrice la stessa identica convenzione, firmata digitalmente dal loro Rettore su separato documento, in segno di accettazione.

**Università degli studi di Napoli  
Federico II  
(Il Rettore)**

**Università degli Studi del Salento  
(Il Rettore)**

**Università degli studi di  
Napoli L'Orientale  
(Il Rettore)**

**Università degli studi  
Del Sannio  
(Il Rettore)**

**Università degli studi di  
Napoli Parthenope  
(Il Rettore)**

**Università degli studi  
della Basilicata  
(Il Rettore)**

**Università degli Studi della  
Campania Luigi Vanvitelli  
(Il Rettore)**

**Università degli Studi Suor Orsola  
Benincasa  
(Il Rettore)**

**Università degli Studi di Cassino  
e del Lazio Meridionale  
(Il Rettore)**

**Scuola Superiore Meridionale  
(Il Legale rappresentante)**

**Università degli studi di Salerno  
(Il Rettore)**

**Università degli studi di Napoli  
Federico II  
(Il Rettore)**

**Università degli Studi del Salento  
(Il Rettore)**

**Università degli studi di  
Napoli L'Orientale  
(Il Rettore)**

**Università degli studi  
Del Sannio  
(Il Rettore)**

**Università degli studi di  
Napoli Parthenope  
(Il Rettore)**

**Università degli studi  
della Basilicata  
(Il Rettore)**

**Università degli Studi della  
Campania Luigi Vanvitelli  
(Il Rettore)**

**Università degli Studi Suor Orsola  
Benincasa  
(Il Rettore)**

**Università degli Studi di Cassino  
e del Lazio Meridionale  
(Il Rettore)**

**Scuola Superiore Meridionale  
(Il Legale rappresentante)**

**Università degli studi di Salerno  
(Il Rettore)**